

Relazione degli Amministratori ex articolo 125-ter del TUF ed ex art. 72 del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato)



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI
ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI
SAFILO GROUP S.P.A.
CONVOCATA PER IL GIORNO
7 AGOSTO 2012**

**(Relazione redatta ai sensi dell'articolo 125-ter T.U.F. e dell'articolo
72 del Regolamento Emittenti ed in conformità all'Allegato 3A)**

ASSEMBLEA degli azionisti 7 agosto 2012

**PUNTO 1 DELL'ORDINE DEL GIORNO
PARTE STRAORDINARIA**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Consiglio di Amministrazione di Safilo Group S.p.A. (la "**Società**"), riunitosi in data 27 giugno 2012, ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società, convocata – per quanto attiene sia la parte ordinaria sia quella straordinaria – presso la sede secondaria della società in Padova, Settima Strada, 15, per il giorno 7 agosto 2012, alle ore 11.00, in unica convocazione, le proposte di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. **Omissis** [N.B.: Si rinvia alla separata relazione illustrativa degli Amministratori redatta ai sensi dell'articolo 125-ter T.U.F. e dell'art. 84-ter Regolamento Emittenti]

Parte Straordinaria

1. **Modifiche degli articoli 14, 15 e 27 dello Statuto Sociale; Deliberazioni inerenti e conseguenti**

La presente relazione dovrà essere letta congiuntamente alla separata relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea, predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter T.U.F. e pubblicata in data 28 giugno 2012.

Signori Azionisti,

con riferimento all'argomento posto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea, siete stati chiamati a deliberare talune modifiche di adeguamento dello Statuto sociale alle disposizioni introdotte dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 ("**Legge 120**"), entrata in vigore il 12 agosto 2011, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati ("**Società Quotate**"), la quale ha la finalità di promuovere, così come già accaduto in altri Stati europei, una maggiore presenza delle donne negli organi di amministrazione e controllo delle Società Quotate (c.d. "bilanciamento tra i generi").

La Legge 120 ha modificato gli articoli 147-ter e 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.) - aventi ad oggetto, rispettivamente, la composizione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale - introducendo alcuni principi diretti a garantire il rispetto del c.d. "equilibrio tra generi" da parte delle Società Quotate, le quali, pertanto,

dovranno modificare i propri statuti sociali in modo tale da garantire che, al momento della nomina, il c.d. "genere meno rappresentato" ottenga almeno 1/3 dei consiglieri e dei sindaci effettivi eletti.

La suddetta regola trova applicazione dal primo rinnovo degli organi sociali delle Società Quotate successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della Legge 120, con la previsione, però, di un regime transitorio in base al quale, per il primo mandato, al "genere meno rappresentato" dovrà essere riservato almeno 1/5 dei consiglieri o dei sindaci effettivi da eleggere.

Il criterio di riparto come sopra illustrato troverà applicazione per tre mandati consecutivi. In virtù della delega prevista dai suddetti articoli del T.U.F., Consob, infine, ha successivamente completato il quadro di riferimento normativo, modificando il Regolamento Emittenti ed introducendo l'art. 144-*undecies*.1 (Equilibrio tra generi), il quale stabilisce le linee guida che dovranno essere seguite dalle Società Quotate per la modifica dei propri statuti sociali, i quali dovranno disciplinare, tra l'altro, le modalità di formazione delle liste nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

Alla luce di quanto sopra illustrato, si propone, pertanto, di modificare il testo degli articoli 14, 15 e 27 dello Statuto sociale, come di seguito evidenziato analiticamente.

Attuale formulazione	Formulazione proposta
Articolo 14	Articolo 14
<p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sei membri fino a quindici membri, anche non soci.</p> <p>Il numero dei componenti il Consiglio è determinato dall'Assemblea.</p> <p>Gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili.</p> <p>Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette componenti, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i</p>	<p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sei membri fino a quindici membri, anche non soci.</p> <p>Il numero dei componenti il Consiglio è determinato dall'Assemblea.</p> <p><u>I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.</u></p> <p>Gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili.</p> <p>Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione</p>

Attuale formulazione	Formulazione proposta
<p>sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.</p> <p>I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.</p> <p>Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 147-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione della Società, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati, in numero non superiore a 15, sono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p><u>A) Presentazione delle liste</u></p> <p>Hanno diritto di presentare le liste di candidati soltanto i soci che, singolarmente o unitamente ad altri soci, al momento della presentazione della lista, siano titolari almeno della percentuale di azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria prevista dalle applicabili disposizioni legislative e</p>	<p>è composto da più di sette componenti, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.</p> <p>I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.</p> <p>Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 147-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e:</p> <p><u>(i) al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione della Società, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati, in numero non superiore a 15, sono elencati mediante un numero progressivo; e</u></p> <p><u>(ii) all'ulteriore fine di assicurare l'equilibrio di generi (maschile e femminile) all'interno del Consiglio di Amministrazione, il meccanismo di elezione del Consiglio di Amministrazione di cui al presente Articolo 14 assicura che il genere (maschile o femminile) meno rappresentato ottenga almeno un terzo ("Quota Piena"), ovvero, ove applicabile, un quinto ("Quota Ridotta"), degli Amministratori eletti.</u></p> <p><u>A) Presentazione delle liste</u> Hanno diritto di presentare le liste di candidati soltanto i soci che, singolarmente o unitamente ad altri soci, al momento della presentazione della lista, siano titolari almeno della percentuale di azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria prevista dalle applicabili disposizioni legislative e</p>

Attuale formulazione	Formulazione proposta
<p>regolamentari che disciplinano la nomina del Consiglio di Amministrazione. Detta soglia sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione. Anche il Consiglio di Amministrazione uscente può presentare una sua lista.</p> <p>Ogni soggetto legittimato a intervenire e votare in Assemblea, i soci aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>In caso di violazione delle disposizioni che precedono da parte di uno o più soggetti legittimati ad intervenire e votare in Assemblea, del relativo voto non si tiene conto rispetto ad alcuna delle liste presentate.</p> <p>Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in unica o in prima convocazione o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente e di ciò viene fatta menzione nell'avviso di convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità</p>	<p>regolamentari che disciplinano la nomina del Consiglio di Amministrazione. Detta soglia sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione. Anche il Consiglio di Amministrazione uscente può presentare una sua lista.</p> <p>Ogni soggetto legittimato a intervenire e votare in Assemblea, i soci aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>In caso di violazione delle disposizioni che precedono da parte di uno o più soggetti legittimati ad intervenire e votare in Assemblea, del relativo voto non si tiene conto rispetto ad alcuna delle liste presentate.</p> <p>Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in unica o in prima convocazione o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente e di ciò viene fatta menzione nell'avviso di convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità</p>

Attuale formulazione	Formulazione proposta
<p>stabilita dalla disciplina <i>pro-tempore</i> vigente.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, sottoscritta dai soci che l'hanno presentata, entro il termine sopra indicato, sono depositati presso la sede della società (i) i <i>curricula</i> professionali dei candidati, nonché (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità previste dalla legge, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.</p> <p>Le liste depositate sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nel sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea, in unica o in prima convocazione, chiamata a deliberare sulla nomina dei membri del Consiglio di amministrazione o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente.</p> <p>Nello stesso termine previsto per la presentazione delle liste, i soci che presentano una lista di candidati comunicano alla Società le informazioni relative alla propria identità e la percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta. La certificazione comprovante la titolarità della quota minima</p>	<p>stabilita dalla disciplina <i>pro-tempore</i> vigente.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, sottoscritta dai soci che l'hanno presentata, entro il termine sopra indicato, sono depositati presso la sede della società (i) i <i>curricula</i> professionali dei candidati, nonché (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità previste dalla legge, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.</p> <p>Le liste depositate sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nel sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea, in unica o in prima convocazione, chiamata a deliberare sulla nomina dei membri del Consiglio di amministrazione o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente.</p> <p>Nello stesso termine previsto per la presentazione delle liste, i soci che presentano una lista di candidati comunicano alla Società le informazioni relative alla propria identità e la percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta. La certificazione comprovante la titolarità della quota minima</p>

Attuale formulazione	Formulazione proposta
<p>necessaria alla presentazione delle liste, determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società, potrà essere prodotta alla Società anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea, o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente.</p> <p>Ciascuna lista dovrà includere un numero di candidati - in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente - in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e, in ogni caso, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, oltre che dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance vigente, indicandoli distintamente.</p> <p>Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra, sono considerate come non presentate.</p>	<p>necessaria alla presentazione delle liste, determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società, potrà essere prodotta alla Società anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea, o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente.</p> <p>Ciascuna lista dovrà includere un numero di candidati - in <u>In</u> conformità con quanto previsto dalla normativa vigente - in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e, in ogni caso, <u>ciascuna lista dovrà includere un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58,</u> indicandoli distintamente.</p> <p><u>Se e fino a quando espressamente previsto da norme inderogabili di legge e/o regolamentari, ciascuna lista, fatta eccezione per le liste contenenti un numero di candidati inferiore a tre, dovrà essere composta da un numero di candidati appartenenti al genere (maschile e femminile) meno rappresentato tale per cui, ove tale lista risulti essere la Lista Amministratori di Maggioranza (come di seguito definita), dalla stessa siano tratti un numero di Amministratori del</u></p>

Attuale formulazione	Formulazione proposta
<p><u>B) votazione</u></p> <p>Il voto di ciascun soggetto legittimato riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa elencati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.</p> <p>Determinato da parte dell'Assemblea il numero degli amministratori da eleggere, si procede come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soggetti legittimati ad intervenire e votare in Assemblea ("Lista di Maggioranza") sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno; 2) dalla seconda lista che avrà riportato il maggior numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ("Lista di Minoranza"), è eletto, in conformità alle disposizioni di legge, un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista. Tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un amministratore indipendente, risulterà eletto, in 	<p><u>genere meno rappresentato almeno pari alla Quota Piena, ovvero, ove applicabile, alla Quota Ridotta.</u></p> <p>Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra, sono considerate come non presentate.</p> <p><u>B) votazione</u></p> <p>Il voto di ciascun soggetto legittimato riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa elencati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.</p> <p>Determinato da parte dell'Assemblea il numero degli amministratori da eleggere, si procede come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soggetti legittimati ad intervenire e votare in Assemblea ("<u>Lista Amministratori di Maggioranza</u>") sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno; 2) dalla seconda lista che avrà riportato<u>ottenuto</u> il maggior numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato <u>e/o</u> votato la Lista <u>Amministratori</u> di Maggioranza ("<u>Lista Amministratori di Minoranza</u>"), è eletto, in conformità alle disposizioni di legge, un Amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista. Tuttavia, qualora all'interno della Lista

Attuale formulazione	Formulazione proposta
<p>luogo del capolista della Lista di Minoranza, il primo amministratore indipendente della Lista di Minoranza.</p> <p>In caso di parità di voti tra liste, si procederà a successive votazioni da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile. Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito in Assemblea una percentuale di voti inferiore alla metà di quella richiesta dal presente articolo per la presentazione delle liste.</p> <p>Qualora sia stata presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione, una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati in essa elencati in ordine progressivo, fino alla concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.</p> <p>In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.</p>	<p><u>Amministratori</u> di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un amministratore indipendente, risulterà eletto, in luogo del capolista della Lista <u>Amministratori</u> di Minoranza, il primo amministratore indipendente della Lista <u>Amministratori</u> di Minoranza.</p> <p>In caso di parità di voti tra liste, si procederà a successive votazioni da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile. Al candidato elencato al primo posto della Lista <u>Amministratori</u> di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito in Assemblea una percentuale di voti inferiore alla metà di quella richiesta dal presente articolo per la presentazione delle liste.</p> <p>Qualora sia stata presentata, ovvero venisse <u>sia stata</u> ammessa alla votazione, una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati in essa elencati in <u>secondo</u> l'ordine progressivo <u>di elencazione di tali candidati</u>, fino alla concorrenza del numero fissato dall'Assemblea <u>e fermo restando il rispetto della proporzione tra generi (maschile e femminile), se e fino a quando espressamente previsto da norme inderogabili di legge e/o regolamentari.</u></p> <p><u>La Lista Amministratori di Maggioranza o l'unica lista (a seconda dei casi) deve garantire il rispetto della Quota</u></p>

Attuale formulazione	Formulazione proposta
	<p><u>Piena ovvero, ove applicabile, della Quota Ridotta. In particolare, nel caso in cui la composizione dell'organo amministrativo, determinata sulla base dei numeri progressivi attribuiti ai candidati della suddetta lista, tenuto anche conto, nel caso della Lista Amministratori di Maggioranza, del genere (maschile o femminile) del candidato nominato dalla Lista Amministratori di Minoranza, non includa un numero sufficiente di componenti del genere (maschile o femminile) meno rappresentato, i candidati aventi il numero progressivo più basso, appartenenti al genere (maschile o femminile) maggiormente rappresentato saranno automaticamente sostituiti dai candidati del genere (maschile o femminile) meno rappresentato aventi il numero progressivo più alto, fino a che non sia raggiunta la Quota Piena ovvero, ove applicabile, la Quota Ridotta di Amministratori da eleggere.</u></p> <p><u>In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione o di un numero di candidati sufficienti (anche sotto il profilo del genere, maschile o femminile, meno rappresentato) ad eleggere l'intero organo amministrativo, il Consiglio di Amministrazione ovvero, a seconda dei casi, gli amministratori ulteriori da eleggere per raggiungere il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione stabilito dall'Assemblea, viene nominato dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, avendo in ogni caso cura di garantire la presenza nel Consiglio di Amministrazione del</u></p>

Attuale formulazione	Formulazione proposta
	<u>numero necessario di componenti in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ripartiti in maniera tale da assicurare la presenza della Quota Piena, ovvero, ove applicabile, della Quota Ridotta di componenti appartenenti al genere (maschile o femminile) meno rappresentato.</u>
Articolo 15	Articolo 15
<p>Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori si procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, secondo quanto appresso indicato:</p> <p>a) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;</p>	<p>Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori si procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, secondo quanto appresso indicato:</p> <p>a) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla, <u>mediante cooptazione di soggetti facenti parte della</u> medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio ed avendo. <u>Se e fino a quando espressamente previsto da norme inderogabili di legge e/o regolamentari, il Consiglio di Amministrazione nomina come sostituti candidati appartenenti allo stesso genere (maschile o femminile) degli Amministratori cessati, in maniera tale che sia sempre assicurato il rispetto della Quota Piena ovvero, ove applicabile, della Quota Ridotta di Amministratori appartenenti al genere (maschile o femminile) meno rappresentato, avendo altresì</u> cura di garantire, in</p>

Attuale formulazione	Formulazione proposta
<p>b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto (a) così come provvede l'Assemblea, sempre con le maggioranze di legge, ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.</p> <p>Qualora, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, vengano a cessare dalla carica due o più Amministratori,</p>	<p>ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. <u>L'Assemblea, nel confermare/sostituire gli amministratori cooptati o, in mancanza di cooptazione, nel procedere direttamente alla nomina dei sostituti, delibera, con le maggioranze di legge, rispettando gli stessi principi di cui sopra;</u></p> <p>b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto (a) così come provvede l'Assemblea, sempre con le maggioranze di legge, ed avendo <u>entrambi gli organi sociali</u> cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, <u>e, se e fino a quando espressamente previsto da norme inderogabili di legge e/o regolamentari, del numero necessario di componenti appartenenti al genere (maschile o femminile) meno rappresentato.</u></p> <p>Qualora, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, vengano a cessare dalla carica due o più Amministratori,</p>

Attuale formulazione	Formulazione proposta
l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione.	l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione.
Articolo 27	Articolo 27
<p>Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Per i requisiti di eleggibilità, onorabilità, professionalità e indipendenza dei sindaci, per le loro attribuzioni, per la determinazione della loro retribuzione e la durata dell'ufficio si osservano le norme vigenti; in particolare, ai fini dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti all'attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale o tributario e l'economia o la finanza aziendale nonché i settori di attività di cui al precedente articolo 4, i settori della moda, del lusso, dell'industria manifatturiera, e quelli finanziario, creditizio e assicurativo.</p> <p>La nomina dei Sindaci da parte dell'Assemblea avverrà sulla base di liste presentate dai soci, con la procedura di seguito descritta, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.</p> <p>Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p>	<p>Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Per i requisiti di eleggibilità, onorabilità, professionalità e indipendenza dei sindaci, per le loro attribuzioni, per la determinazione della loro retribuzione e la durata dell'ufficio si osservano le norme vigenti; in particolare, ai fini dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti all'attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale o tributario e l'economia o la finanza aziendale nonché i settori di attività di cui al precedente articolo 4, i settori della moda, del lusso, dell'industria manifatturiera, e quelli finanziario, creditizio e assicurativo.</p> <p>La nomina dei Sindaci da parte dell'Assemblea avverrà sulla base di liste presentate dai soci, con<u>secondo</u> la procedura di seguito descritta, al fine di assicurare: <u>(a)</u> alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, <u>e (b)</u> <u>l'equilibrio di generi (maschile e femminile) all'interno del Collegio Sindacale</u>.</p> <p>Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. <u>Inoltre, se e fino a quando espressamente previsto</u></p>

Attuale formulazione	Formulazione proposta
<p><u>A) Presentazione delle liste</u></p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che singolarmente o unitamente ad altri soci, al momento della presentazione della lista, siano complessivamente titolari almeno della percentuale di azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria prevista dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la nomina del Collegio Sindacale. Di tale percentuale e delle procedure di nomina viene data informativa nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.</p> <p>Ogni soggetto legittimato a intervenire e votare in Assemblea, i soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona o a mezzo di</p>	<p><u>da norme inderogabili di legge e/o regolamentari, ciascuna lista, fatta eccezione per le liste contenenti un numero di candidati inferiore a tre, dovrà essere composta da un numero di candidati appartenenti al genere (maschile e femminile) meno rappresentato tale per cui, ove tale lista risulti essere la Lista Sindaci di Maggioranza (come di seguito definita), dalla stessa siano tratti un numero di Sindaci del genere meno rappresentato almeno pari alla Quota Piena, ovvero, ove applicabile, alla Quota Ridotta.</u></p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p><u>A) Presentazione delle liste</u></p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che singolarmente o unitamente ad altri soci, al momento della presentazione della lista, siano complessivamente titolari almeno della percentuale di azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria prevista dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la nomina del Collegio Sindacale. Di tale percentuale e delle procedure di nomina viene data informativa nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.</p> <p>Ogni soggetto legittimato a intervenire e votare in Assemblea, i soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona o a mezzo di</p>

Attuale formulazione	Formulazione proposta
<p>società fiduciaria, più di una lista. In caso di violazione delle disposizioni che precedono da parte di uno o più soggetti legittimati ad intervenire e votare in Assemblea, del relativo voto non si tiene conto rispetto ad alcuna delle liste presentate.</p> <p>Le liste, indicanti i nominativi dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque (25) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o in prima convocazione o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina <i>pro tempore</i> vigente, e dovranno essere corredate:</p> <p>(i) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. La certificazione comprovante la titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste, determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società, potrà essere prodotta alla Società anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni</p>	<p>società fiduciaria, più di una lista. In caso di violazione delle disposizioni che precedono da parte di uno o più soggetti legittimati ad intervenire e votare in Assemblea, del relativo voto non si tiene conto rispetto ad alcuna delle liste presentate.</p> <p>Le liste, indicanti i nominativi dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente, <u>predisposte nel rispetto della Quota Piena ovvero, ove applicabile, della Quota Ridotta di Sindaci da eleggere, e</u> sottoscritte dai soci che le hanno presentate, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque (25) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o in prima convocazione o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina <i>pro tempore</i> vigente, e dovranno essere corredate:</p> <p>(i) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. La certificazione comprovante la titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste, determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società, potrà essere prodotta alla Società anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni</p>

Attuale formulazione	Formulazione proposta
<p>prima della data dell'Assemblea, o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente ;</p> <p>(ii) di una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144 <i>quinquies</i> con questi ultimi;</p> <p>(iii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;</p> <p>(iv) di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza di requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale;</p> <p>(v) della dichiarazione dei candidati in merito all'accettazione della candidatura ed in merito al numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornare tale elenco alla data dell'Assemblea;</p> <p>(vi) di eventuali ulteriori informazioni richieste ai sensi della normativa legislativa e regolamentare vigente.</p> <p>Le liste per le quali non sono osservate le disposizioni di cui sopra sono considerate come non presentate. Le liste depositate sono messe a</p>	<p>prima della data dell'Assemblea, o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente ;</p> <p>(ii) di una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144 <i>quinquies</i> con questi ultimi;</p> <p>(iii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;</p> <p>(iv) di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza di requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale;</p> <p>(v) della dichiarazione dei candidati in merito all'accettazione della candidatura ed in merito al numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornare tale elenco alla data dell'Assemblea;</p> <p>(vi) di eventuali ulteriori informazioni richieste ai sensi della normativa legislativa e regolamentare vigente.</p> <p>Le liste per le quali non sono osservate le disposizioni di cui sopra sono considerate come non presentate. Le liste depositate sono messe a</p>

Attuale formulazione	Formulazione proposta
<p>disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea in unica o prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei membri del Collegio sindacale, o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente.</p> <p><u>B) Votazione</u></p> <p>Ogni avente diritto al voto potrà votare, anche se per interposta persona o tramite società fiduciaria, una sola lista.</p> <p>Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soggetti legittimati ad intervenire e votare in Assemblea ("Lista di Maggioranza") saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi ed uno supplente.</p> <p>Il terzo Sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti dalla lista che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima tra le liste presentate e votate da parte di soggetti che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("Lista di Minoranza"), eleggendo rispettivamente il primo ed il secondo candidato della lista, nell'ordine progressivo con il quale essi sono elencati nella lista stessa.</p> <p>In caso di parità di voti tra liste si procederà a successive votazioni da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile.</p> <p>L'Assemblea nomina quale Presidente del Collegio Sindacale il sindaco</p>	<p>disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea in unica o prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei membri del Collegio sindacale, o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente.</p> <p><u>B) Votazione</u></p> <p>Ogni avente diritto al voto potrà votare, anche se per interposta persona o tramite società fiduciaria, una sola lista.</p> <p>Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soggetti legittimati ad intervenire e votare in Assemblea ("Lista <u>Sindaci di Maggioranza</u>") saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi ed uno <u>un Sindaco</u> supplente.</p> <p>Il terzo Sindaco effettivo e l'altro <u>il secondo Sindaco</u> supplente saranno tratti dalla lista che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima tra le liste presentate e votate da parte di soggetti che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("Lista <u>Sindaci di Minoranza</u>"), eleggendo rispettivamente il primo ed il secondo candidato della lista, nell'ordine progressivo con il quale essi sono elencati nella lista stessa.</p> <p>In caso di parità di voti tra liste si procederà a successive votazioni da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile.</p>

Attuale formulazione	Formulazione proposta
<p>effettivo espresso dalla lista di minoranza.</p> <p>Fatto salvo quanto sopra, per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste, ivi comprese le ipotesi in cui, alla scadenza del termine per il deposito delle liste, venisse presentata un'unica lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino tra loro collegati ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, si applicano le norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti. In ogni caso, qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Sindaci effettivi e Sindaci supplenti secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa nelle rispettive sezioni. In caso di mancata presentazione di liste ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge.</p>	<p>L'Assemblea nomina quale Presidente del Collegio Sindacale il Sindaco effettivo espresso dalla lista<u>Lista Sindaci</u> di minoranza<u>Minoranza</u>.</p> <p>Fatto salvo quanto sopra, per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste, ivi comprese le ipotesi in cui, alla scadenza del termine per il deposito delle liste, venisse presentata un'unica lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino tra loro collegati ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, si applicano le norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti. In ogni caso, qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Sindaci effettivi, <u>nel rispetto della proporzione tra generi (maschile e femminile) prevista dalla legge,</u> e Sindaci supplenti secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa nelle rispettive sezioni.</p> <p><u>La Lista Sindaci di Maggioranza o l'unica lista (a seconda dei casi) deve garantire il rispetto della Quota Piena ovvero, ove applicabile, della Quota Ridotta di Sindaci da eleggere. In particolare, ove la composizione dell'organo di controllo determinata sulla base dei numeri progressivi attribuiti ai candidati della suddetta lista, tenuto anche conto, nel caso della Lista Sindaci di Maggioranza, del genere del candidato nominato dalla Lista Sindaci di Minoranza, non includa un numero sufficiente di componenti del genere (maschile o</u></p>

Attuale formulazione	Formulazione proposta
<p><u>C) Sostituzione</u></p> <p>In caso di sostituzione dalla carica di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista cui apparteneva il Sindaco sostituito, secondo l'ordine ivi indicato. Sono fatte salve ulteriori procedure di sostituzione stabilite da disposizioni di legge o regolamentari vigenti.</p> <p>L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.</p>	<p><u>femminile) meno rappresentato, i candidati aventi il numero progressivo più basso, appartenenti al genere (maschile o femminile) maggiormente rappresentato, saranno sostituiti dai candidati del genere (maschile o femminile) meno rappresentato aventi il numero progressivo più alto, fino a che non sia raggiunta la Quota Piena ovvero, ove applicabile, la Quota Ridotta di Sindaci da eleggere.</u></p> <p>In caso di mancata presentazione di liste ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge <u>avendo cura di assicurare, in ogni caso, la presenza del numero necessario di componenti appartenenti al genere (maschile o femminile) meno rappresentato tra i Sindaci effettivi tale da garantire il rispetto della Quota Piena ovvero, ove applicabile, della Quota ridotta di Sindaci da eleggere.</u></p> <p><u>C) Sostituzione</u></p> <p>In caso di sostituzione dalla carica di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista: <u>(i) alla medesima lista; e, (ii) se e fino a quando ciò sia necessario al fine di assicurare all'interno del Collegio Sindacale il rispetto della proporzione tra generi (maschile e femminile) sulla base della Quota Piena ovvero, ove applicabile, della Quota Ridotta di Sindaci appartenenti al genere (maschile o femminile) meno rappresentato, al medesimo genere</u> cui apparteneva il Sindaco sostituito, secondo l'ordine ivi indicato. Sono fatte salve ulteriori procedure di</p>

Attuale formulazione	Formulazione proposta
<p style="text-align: center;">***</p> <p>I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.</p> <p>I Sindaci possono, anche individualmente, chiedere agli Amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro e più in generale sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.</p> <p>I componenti il Collegio Sindacale non possono ricoprire cariche analoghe in più di cinque società quotate. Si applicano agli stessi i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dall'art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e relativa normativa regolamentare di attuazione. Ciascun Sindaco effettivo e supplente non potrà essere Amministratore o dipendente di società o enti che controllano la Società; sono fatti salvi gli ulteriori limiti al cumulo degli incarichi eventualmente</p>	<p>sostituzione stabilite da disposizioni di legge o regolamentari vigenti.</p> <p>L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze <u>e, se e fino a quando necessario, in modo tale da assicurare la presenza nel Collegio Sindacale della proporzione tra generi (maschile o femminile) sulla base della Quota Piena ovvero, ove applicabile, della Quota Ridotta di Sindaci appartenenti al genere (maschile o femminile) meno rappresentato.</u></p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.</p> <p>I Sindaci possono, anche individualmente, chiedere agli Amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro e più in generale sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.</p> <p>I componenti il Collegio Sindacale non possono ricoprire cariche analoghe in più di cinque società quotate. Si applicano agli stessi i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dall'art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e relativa normativa regolamentare di attuazione. Ciascun Sindaco effettivo e supplente non potrà essere Amministratore o dipendente di società o enti che controllano la Società; sono fatti salvi gli ulteriori limiti al cumulo degli incarichi eventualmente</p>

Attuale formulazione	Formulazione proposta
stabiliti dalle disposizioni di legge o regolamentari vigenti. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 17.	stabiliti dalle disposizioni di legge o regolamentari vigenti. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 17.

Signori Azionisti,

sulla base di quanto sopra, Vi invitiamo, pertanto, ad assumere le seguenti deliberazioni:

“L’Assemblea degli Azionisti di Safilo Group S.p.A., riunita in sessione straordinaria, presso la sede secondaria della società in Padova, Settima Strada n. 15, il 7 agosto 2012 in unica convocazione, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute,

DELIBERA

- (i) *di modificare gli articoli 14, 15 e 27 dello Statuto sociale così come proposto dal Consiglio di Amministrazione, adottando il nuovo testo di Statuto Sociale allegato;*
- (ii) *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione affinché esso dia completa esecuzione a quanto sopra deliberato, attribuendo, altresì, all’Amministratore Delegato in carica pro-tempore ogni potere e facoltà per:*
 - *provvedere ai depositi, alle comunicazioni, alle informative e agli altri adempimenti prescritti dalle vigenti normative legislative e regolamentari che dovessero trovare applicazione in relazione a quanto sopra; il tutto con facoltà di sub-delega; e*
 - *apportare a quanto sopra deliberato quelle modifiche, aggiunte e/o soppressioni di natura non sostanziale che si rendessero eventualmente utili e/o opportune in sede di relativa iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, nonché compiere ogni altro atto e/o attività che si rendessero utili e/o opportuni al fine di consentire una più efficiente e spedita esecuzione delle deliberazioni stesse; il tutto con facoltà di sub-delega;*
- (iii) *di dare mandato all’Amministratore Delegato in carica pro-tempore, con facoltà di sub-delega, affinché egli provveda al deposito e alla pubblicazione, ai sensi di legge, del testo aggiornato dello Statuto sociale con le variazioni allo stesso apportate ai sensi e per gli effetti delle precedenti deliberazioni.”*